

# **I.r. 12 ottobre 2015, n. 33**

**Disposizioni in materia di opere o  
di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche**

*(BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 )*

**Ufficio Territoriale Regionale Brescia**

4 maggio 2016

DG: Protezione Civile e Immigrazione

UO: Sistema Integrato di Prevenzione

**Cinzia Secchi**



# Obiettivo della riforma della legge regionale

- Il primo obiettivo della legge regionale è **ridurre i danni causati dai terremoti**, ovvero fare in modo che gli edifici subiscano pochi danni in caso di terremoti di media entità e non crollino in caso di forti terremoti, con il risultato di evitare la perdita di vite umane;
- La ex legge regionale 46/85 **non era più allineata** alla normativa nazionale, introdotta dal DPR 380/01;
- I terremoti del **2004 Salò e 2012 Mantovano** hanno accresciuto la sensibilità al tema della prevenzione del rischio sismico.

# Pericolo e rischio sono due cose diverse

- Il **pericolo** è una **proprietà o qualità intrinseca** di un determinato soggetto o situazione avente il potenziale di causare danni;
- Il **rischio** è un **concetto probabilistico**, è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone. La nozione di rischio implica l'esistenza di una sorgente di pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in un danno;
- Un determinato pericolo, es. il terremoto può comportare diversi livelli di rischio dipendenti da una serie diversa di variabili. Se colpisce un **edificio costruito con modalità antisismiche il rischio è basso**, se colpisce un **edificio costruito male il rischio è alto**, perché diversi sono i danni che lo stesso terremoto può provocare... eppure il terremoto è sempre lo stesso.



# Quindi.....

La legge regionale 33/15 e la nuova zonazione sismica non hanno alcuna influenza sul **pericolo sismico del nostro territorio, che non è cambiato, anche se la zona sismica è cambiata**, ma prescrivono azioni finalizzate a limitare i rischi e con essi i danni, alle persone, prima di tutto, ed alle cose.

# Interventi edilizi interessati

Rientrano nell'ambito di applicazione della legge i lavori di cui all'articolo **93 comma 1**, del **d.p.r. 380/2001** relativi a opere pubbliche o private localizzate nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'articolo **83 commi 2 e 3**, del **d.p.r. 380/2001**, comprese le varianti in corso d'opera influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l'opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall'originale o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa.

# Novità della l.r. 33/15

- **Nei comuni in zona 2:** obbligo di autorizzazione sismica preventiva all'inizio dei lavori (gg.60 per la risposta);
- **Nei comuni in zona 3 e 4:** obbligo di deposito, preventivo all'inizio dei lavori, del progetto accompagnato da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
- **Nei comuni che hanno cambiato zona sismica:** tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato e non ancora ultimato una costruzione prima del 10 aprile 2016 sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento stesso, allo sportello unico per l'edilizia.

# Competenze - Regione

- Definisce le **linee di indirizzo e coordinamento** per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni ( DGR 5001 del 30 marzo 2016 );
- Promuove lo **sviluppo di un sistema informativo integrato** per consentire la gestione informatica delle pratiche sismiche ( cartaceo ammesso per un anno );
- Individua la **struttura tecnica regionale competente** a svolgere le funzioni della legge ivi comprese le attività di coordinamento e supporto ai comuni per l'esercizio delle rispettive funzioni;

# Competenze - Regione

- Istituisce **la commissione, composta da esperti** in materia, anche esterni alla pubblica amministrazione (max 6), per lo svolgimento delle attività istruttorie;
- Esprime **parere tecnico, da rilasciarsi entro gg.30** dal ricevimento della richiesta, nei casi e con le modalità stabilite con la DGR 5001/16;
- Il parere è sempre richiesto per le opere pubbliche realizzate dal comune;
- Effettua i **controlli**.



# Competenze - Comune

- Sono trasferite ai comuni, singoli o associati, le funzioni della Regione di cui agli articoli 61, 90 comma 2, 93 comma 1, 94 comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del **d.p.r. 380/2001**;
- Richiesto se necessario, come previsto dalle linee guida, il parere alla Regione;
- In caso di scostamento dal parere reso ai sensi dell'articolo 8 comma 5, il comune, entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione, **ne informa la Regione**;
- Il comune e la Regione, ognuno per gli interventi di competenza, **effettuano i controlli sulle opere e sulle costruzioni anche secondo metodi a campione.**

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

***Cinzia Secchi***

[cinzia\\_secchi@regione.lombardia.it](mailto:cinzia_secchi@regione.lombardia.it)

